

Allegato "A": Statuto dell'Associazione "Women Entrepreneurs and Professionals Network" (in acronimo "WEAPN")



Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita una associazione denominata **"Women Entrepreneurs And Professionals Network"**, in breve denominabile anche **"WEAPN"** e in seguito nominata semplicemente **"l'Associazione"**. L'Associazione si qualifica come Associazione di Promozione Sociale così come prevista e disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in seguito individuato come "Codice del Terzo Settore" o "CTS". L'Associazione aggiungerà alla propria denominazione la sigla **"APS"**, quale acronimo di "Associazione di promozione sociale", solo dopo l'iscrizione nel RUNTS – sezione APS, e potrà utilizzare nella comunicazione istituzionale la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS) nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Dopo l'iscrizione nel RUNTS – sezione APS, la denominazione risulterà **"Women Entrepreneurs And Professionals Network APS"**, in breve denominabile anche **"WEAPN APS"**.

1.1 L'Associazione è un ente privato, senza finalità di rappresentanza politica o di categorie economiche o di tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Essa si ispira ai principi di solidarietà e utilità sociale, democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, favorendone la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovato (BS), via Valle Marzia n.3. Eventuali trasferimenti della sede legale all'interno della Provincia di Brescia non costituiscono modifica statutaria e possono essere deliberati dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, nel perseguimento del proprio oggetto, può istituire sedi di qualunque natura, in Italia o all'estero.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alla promozione dell'empowerment femminile, della crescita professionale e imprenditoriale, delle pari opportunità e della partecipazione delle donne alla vita economica, professionale e sociale.

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;*
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.*

Le predette attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Nell'ambito delle predette attività di interesse generale, l'Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) organizzare corsi, workshop, percorsi formativi e laboratori dedicati allo sviluppo di competenze professionali e imprenditoriali, quali gestione economica e finanziaria d'impresa, marketing e comunicazione, sviluppo del modello di business, strategie di pricing, accesso a bandi e opportunità di finanziamento, leadership, negoziazione, public speaking e altre competenze manageriali e professionali;*
- b) realizzare incontri e programmi di mentoring, affiancamento e condivisione di esperienze tra imprenditrici, professioniste, esperte e persone interessate alla crescita professionale e imprenditoriale;*
- c) organizzare conferenze, tavole rotonde, seminari, incontri e momenti di confronto su temi connessi al mondo professionale, imprenditoriale e del lavoro;*
- d) realizzare programmi di orientamento, formazione, mentoring e accompagnamento alla creazione, allo sviluppo e alla crescita di imprese, attività professionali e iniziative imprenditoriali;*
- e) realizzare, produrre e diffondere materiali informativi, formativi, culturali e didattici, anche attraverso strumenti e canali digitali, coerenti con le finalità e le attività di interesse generale dell'Associazione;*
- f) organizzare incontri e iniziative di networking finalizzati allo scambio di conoscenze e competenze, alla creazione di relazioni, alla condivisione di esperienze e allo sviluppo di collaborazioni professionali;*

MR

g) realizzare progetti, campagne, incontri e iniziative di sensibilizzazione finalizzati alla riduzione del divario di genere e delle disparità professionali, retributive e di carriera, nonché alla promozione dell'empowerment femminile, dell'autonomia economica e delle pari opportunità nel mondo professionale, imprenditoriale e lavorativo;

h) organizzare iniziative culturali, ricreative e aggregative di interesse sociale finalizzate a favorire il benessere, la partecipazione, la collaborazione, lo scambio di esperienze, la costruzione di relazioni e il senso di comunità;

i) promuovere iniziative di confronto, condivisione e aiuto reciproco tra persone con esperienze professionali e imprenditoriali diverse, favorendo la creazione di una comunità inclusiva e collaborativa.



L'Associazione può inoltre svolgere **attività diverse** da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e della relativa normativa attuativa. L'individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può realizzare **attività di raccolta fondi**, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

La raccolta fondi può essere effettuata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, pubblici e privati, di natura non corrispettiva, nonché mediante cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alla normativa vigente e alle linee guida adottate ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo cura gli adempimenti e la rendicontazione delle attività di raccolta fondi nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, assicurando la trasparenza e la tracciabilità delle relative entrate e uscite.

L'Associazione può aderire a Reti Associate e ad altri organismi che svolgano attività di coordinamento, rappresentanza, supporto o promozione degli Enti del Terzo Settore, allo scopo di favorire il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 3 – Volontari e lavoratori

1. L'Associazione, per esercitare le attività dell'oggetto, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. L'Associazione iscrive in un apposito Registro dei volontari i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
8. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si riconoscono nei suoi principi.
2. Possono altresì essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

MR

3. Il numero degli associati persone fisiche non può essere inferiore a sette, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Le attività di interesse generale sopra indicate all'art. 2 sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.
5. L'Associazione garantisce democraticità interna e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, senza discriminazioni di alcun tipo. Non può essere posta alcuna limitazione economica, sociale o di genere all'ammissione di nuovi associati. Il Consiglio Direttivo può individuare diverse categorie di associati, come fondatori, onorari, ordinari, sostenitori, simpatizzanti, e altri, nel rispetto dei criteri non discriminatori.
6. Ogni associato ha i seguenti diritti :
- partecipare e votare nell'Assemblea degli associati, personalmente o per delega, secondo le regole del presente Statuto;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo, da evadersi entro quindici (15) giorni;
 - essere informato sulle attività ed iniziative dell'Associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né possono trasferire ad altri soggetti i diritti derivanti dalla partecipazione.

7. Gli Associati sono tenuti a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi, incluso l'atto costitutivo, nonché a versare la quota associativa annuale.
8. La quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di Associati ed è versata entro sette (7) giorni dalla comunicazione di ammissione all'Associazione ovvero, annualmente, dalla richiesta comunicata dal Consiglio Direttivo.
9. La quota associativa è intrasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile, e non è trasmissibile per causa di morte.
10. La quota associativa ha validità sino al termine dell'anno solare (31 dicembre).
11. Per le nuove adesioni effettuate nel corso dell'anno, la quota associativa è determinata secondo i criteri stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, che può prevedere il versamento della quota per intero ovvero in misura proporzionale ai mesi residui fino al termine dell'anno solare.

Art. 5 – Ammissione degli associati

- Chi intende associarsi deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, sui moduli predisposti dal medesimo, indicando i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), i propri recapiti (recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica e/o PEC), con l'impegno a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi, compreso l'atto costitutivo, nonché il consenso al trattamento dei dati personali.
- L'ammissione o il rigetto della domanda sono deliberati dal Consiglio entro trenta (30) giorni dalla presentazione della domanda e comunicati al richiedente entro sette (7) giorni. Il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicare la motivazione all'interessato. L'aspirante associato può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione.
- La data di ammissione coincide con quella di accettazione della domanda e il nominativo viene annotato nel Libro degli associati.

Art. 6 – Perdita della qualità di associato

- La qualità di associato si perde per:
 - recesso volontario. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione, salvo diversa indicazione del socio.
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
 - mancato versamento delle quote associative;
 - inosservanza rispetto delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - decesso dell'associato persona fisica o scioglimento dell'ente associato.
- L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, motivata e comunicata all'associato. L'associato può proporre ricorso all'Assemblea entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione; l'Assemblea delibera nella prima riunione utile.

MR

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. la Presidente.
 - d. l'Organo di controllo, se nominato
 - e. l'Organo di revisione legale dei conti, se nominato



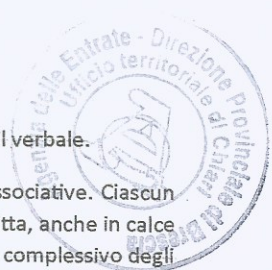
Art. 7.1 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati, in seguito semplicemente "l'Assemblea", è l'organo collettivo a cui spettano le decisioni di maggiore importanza riguardanti la vita dell'Associazione.
2. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea, riunita in forma ordinaria:
 - a. l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove richiesto per legge;
 - b. la determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo, la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti. I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto Costitutivo;
 - c. la decisione su ricorsi relativi a delibere di rigetto delle domande di ammissione all'Associazione o di esclusione degli associati;
 - d. gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
 - e. qualunque materia sia sottoposta alla sua deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.
3. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea riunita in forma straordinaria:
 - a. la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, nonché l'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli stessi;
 - b. le modifiche al presente Statuto ed all'Atto costitutivo;
 - c. l'istituzione e la modifica di regolamenti ritenuti utili per l'Associazione;
 - d. la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione;
 - e. lo scioglimento dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, e la nomina dell'Organo di liquidazione;
 - f. gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
 - g. qualunque materia sia sottoposta alla sua deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 7.2 – Riunioni della Assemblea degli associati

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea può essere convocata :
 - a. ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno;
 - b. per delibera del Consiglio Direttivo;
 - c. qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.
3. La convocazione deve essere eseguita dalla Presidente, mediante avviso scritto da consegnare a ciascun associato almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso contiene la data, l'orario e il luogo della prima e della seconda convocazione, e l'ordine del giorno. La consegna dell'avviso è effettuata mediante posta cartacea o posta elettronica, certificata o ordinaria, o con ogni altro mezzo tecnologico disponibile che offra, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto. L'avviso, inoltre, deve essere affisso presso la sede associativa e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.
4. La riunione dell'Assemblea può essere in forma ordinaria o straordinaria.
5. L'Assemblea è validamente costituita :
 - a. **in sede ordinaria**, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti;
 - b. **in sede straordinaria**, in prima convocazione con la presenza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto. Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione è richiesta, in ogni caso, la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
6. L'Assemblea deve essere convocata in forma ordinaria, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta (180) giorni in caso di particolari esigenze, come previsto dal presente Statuto, per l'approvazione del bilancio.
7. La riunione dell'Assemblea è presieduta dalla Presidente, o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, il quale :
 - a. verifica la regolarità della convocazione e della costituzione della riunione:

MR

- 
- b. accerta l'identità degli associati presenti e ne verifica il diritto di partecipazione e di voto;
 - c. coordina lo svolgimento dell'ordine del giorno.
8. L'Assemblea nomina una Segretaria il quale coadiuva la Presidente nello svolgimento della riunione e ne redige il verbale.
 9. Hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea gli associati in regola col pagamento delle quote associative. Ciascun associato può farsi rappresentare nella riunione da un altro associato con diritto di voto, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo altri tre associati qualora il numero complessivo degli associati sia inferiore a cinquecento, ovvero fino ad un massimo di cinque associati qualora il numero complessivo degli associati sia pari o superiore a cinquecento.
 10. Gli associati possono intervenire alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa, sia garantito il diritto di parola e di voto, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. In tali casi, l'Assemblea si considera tenuta presso il luogo del verbalizzante.
 11. Hanno diritto di voto nelle riunioni dell'Assemblea gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel Libro degli associati. Ogni associato ha diritto a un (1) voto. In caso di enti associati, il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante o da un delegato formalmente incaricato, e resta pari a un (1) voto.
 12. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, in sede ordinaria o straordinaria, con la maggioranza dei voti degli associati presenti.
 13. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio residuo richiede il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi dagli associati presenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) amministratori.
 - 1.1 Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati all'atto costitutivo dai fondatori. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Gli amministratori scaduti possono essere rieletti. Non può essere amministratore, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per due (2) esercizi e sono rieleggibili. Alla scadenza, il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea. L'Assemblea può procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo anche in modo parziale, al fine di assicurare continuità gestionale, fermo restando che ciascun amministratore resta in carica per la durata del proprio mandato.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche funzioni a singoli consiglieri.
4. L'incarico di amministratore è a titolo gratuito; è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di natura professionale a soggetti qualificati, anche associati, purché estranei alle funzioni di amministrazione e a condizioni di mercato, nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 8 CTS.

Art. 8.1 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto, e deve operare sulla base delle eventuali direttive emanate dall'Assemblea degli associati.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze :
 - a. cura la redazione del bilancio di esercizio;
 - b. delibera in ordine alla quota di ammissione e al contributo associativo annuale;
 - c. nomina, scegliendo tra i propri componenti, Presidente, Vice presidente e Segretario;
 - d. può nominare una Tesoriera, anche esterno al Consiglio Direttivo, anche in un momento successivo alla costituzione, attribuendogli specifiche deleghe, limiti operativi e, se del caso, facoltà di firma secondo delibera;
 - e. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - f. può conferire procure generali e speciali;
 - g. riceve, accetta o respinge le domande di ammissione di aspiranti associati;
 - h. delibera in ordine alla perdita dello status di associato;
 - i. può trasferire la sede legale dell'Associazione all'interno della Provincia;
 - j. assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione;
 - k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dal presente Statuto alla sua competenza.
3. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.



Art.8.2 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato nei seguenti casi :
 - a. ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno;
 - b. qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere eseguita dalla Presidente, mediante avviso scritto da consegnare a ciascun componente del Consiglio Direttivo, almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso contiene la data, l'orario e il luogo di convocazione e l'ordine del giorno. L'avviso è consegnato agli amministratori mediante posta cartacea o posta elettronica o con ogni altro mezzo tecnologico disponibile che offra, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto. L'avviso, inoltre, deve essere affisso presso la sede associativa e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti.
4. La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dalla Presidente, il quale:
 - a. verifica la regolarità della convocazione e della costituzione della riunione;
 - b. coordina lo svolgimento dell'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo nomina una Segretaria il quale coadiuva la Presidente nello svolgimento della riunione e ne redige il verbale.

Art.8.3 – Cessazione degli amministratori

1. In caso di cessazione di un amministratore dal suo incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. In assenza di non eletti, l'Assemblea degli associati provvede senza indugio, e comunque entro la prima riunione utile, all'elezione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo mancanti. Nelle more della nuova elezione, il Consiglio Direttivo può continuare a operare validamente con i membri restanti, purché non venga meno il numero minimo per la validità delle deliberazioni. In ogni caso, i nuovi amministratori scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare amministratori in numero superiore alla metà, la Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.
2. In caso di cessazione del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina della nuova Presidente tra i propri componenti nella prima riunione utile.

Art. 9 – Presidente

1. La Presidente rappresenta legalmente, anche in giudizio, l'Associazione, agendo nell'interesse della stessa.
2. La Presidente è nominata dal Consiglio Direttivo.
3. La Presidente :
 - a. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati;
 - b. cura l'esecuzione degli atti amministrativi e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - c. può richiedere l'apertura di rapporti bancari e strumenti finanziari e richiedere fidi bancari, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro i limiti da esso stabiliti.
4. La Vice Presidente coadiuva la Presidente nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione, può coordinare specifici progetti o ambiti operativi su delega del Consiglio Direttivo o del Presidente e la sostituisce in caso di assenza o impedimento, esercitandone le funzioni. In caso di assenza o impedimento anche della Vice Presidente, la Presidente è sostituita da altra consigliera delegata o, in mancanza, dalla consigliera più anziana.
5. La carica di Presidente può cessare per dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea degli associati.

Art. 9.1 – Segretaria

1. Il Consiglio Direttivo può nominare una Segretaria cui può affidare i seguenti compiti :
 - a. verbalizzare le adunanze del Consiglio Direttivo;
 - b. coadiuvare il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione;
 - c. tenere i libri dell'Associazione.

Art. 9.2 – Tesoriera

1. Il Consiglio Direttivo può nominare una Tesoriera, anche esterno al Consiglio Direttivo, al quale può affidare i seguenti compiti:
 - a. gestire i movimenti finanziari, attivi e passivi, riguardanti l'Associazione, con facoltà di operare sui conti correnti dell'Associazione nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - b. raccogliere e conservare la documentazione relativa alla gestione economica e finanziaria;
 - c. curare la registrazione contabile delle operazioni effettuate dall'Associazione.

La Tesoriera opera sotto la vigilanza e la responsabilità del Consiglio Direttivo e non riveste la qualifica di amministratore dell'Associazione. L'eventuale facoltà di operare con firma sui conti correnti è conferita esclusivamente tramite apposita delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce limiti di importo, modalità operative e strumenti di tracciabilità.

MR

Art. 10 – Organo di controllo

1. La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 30 del CTS, o può essere deliberata dall'Assemblea degli associati.
2. L'Organo di controllo può essere costituito in forma individuale o collegiale, in base a quanto stabilito dall'Assemblea degli associati al momento della nomina. In caso di composizione collegiale, l'Organo è composto da tre membri: i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Le cause di ineleggibilità e di decadenza per i componenti dell'Organo di controllo sono quelle previste dall'articolo 2399, comma secondo, del codice civile. Inoltre non possono essere componenti dell'Organo di controllo persone associate. In caso di dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità di uno dei membri dell'Organo di controllo, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea degli associati, la quale delibererà la nomina di un nuovo membro.
3. La durata in carica dell'Organo di controllo è fissata in tre (3) esercizi sociali. Esso scade alla data dell'Assemblea degli associati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili, ma non possono ricoprire più di quattro mandati consecutivi.
4. Le funzioni dell'Organo di controllo sono:
 - a. vigilare sul rispetto della legge e dello Statuto, nonché sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabile;
 - b. verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo funzionamento concreto;
 - c. verificare la coerenza tra attività svolte, finalità statutarie e assenza di scopo di lucro, con riferimento all'utilizzo delle risorse per fini istituzionali;
 - d. attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge;
 - e. esprimere, ove richiesto dalla normativa vigente o dall'Assemblea, pareri o attestazioni su documenti contabili e rendiconti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono, anche individualmente, effettuare ispezioni e controlli e richiedere al Consiglio Direttivo informazioni sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
6. I membri dell'Organo di controllo partecipano alle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
7. Per il primo mandato dell'Organo di controllo non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate. L'Assemblea degli associati, in sede di nomina, potrà stabilire eventuali rimborsi spese forfettari. Successivamente, l'Assemblea degli associati può deliberare anche un compenso per l'attività svolta.

Art. 11 – Revisione legale dei conti

1. La nomina dell'Organo di revisione legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS, ovvero può essere deliberata dall'Assemblea degli associati. La funzione di revisione legale dei conti, in base a quanto stabilito dall'Assemblea degli associati al momento della nomina, può essere affidata a:
 - a. un revisore legale dei conti;
 - b. una società di revisione;
 - c. l'Organo di controllo, costituito in forma collegiale, e in tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.L'Organo di Revisione legale dei conti dura in carica tre (3) esercizi sociali. Esso scade alla data dell'Assemblea degli associati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.
2. L'Organo di revisione opera secondo le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

Art. 12 – Libri sociali

1. L'Associazione è tenuta a predisporre, aggiornare e conservare presso la propria sede legale i seguenti libri sociali:
 - a. **Libro degli Associati;**
 - b. **Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati**, in cui devono essere registrati anche i verbali redatti in forma di atto pubblico;
 - c. **Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.**
2. La gestione dei libri è così ripartita:
 - a. Il **Libro degli Associati** e il **Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati** sono tenuti dal Consiglio Direttivo.
 - b. Gli altri libri obbligatori sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 13 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. il Fondo di dotazione, alimentato dalle quote di ammissione;
 - b. i beni mobili ed immobili acquisiti;
 - c. gli eventuali avanzi di gestione, accantonati a riserva;
 - d. eventuali fondi e riserve comunque denominati.
2. Il patrimonio dell'Associazione e le risorse economiche raccolte durante la sua vita, comunque denominate, devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche che l'Associazione può percepire sono :
 - a. i contributi associativi annuali e straordinari;
 - b. i proventi realizzati nello svolgimento della sua attività principale e di quelle secondarie e strumentali;
 - c. le liberalità ricevute, in denaro o in altri beni, i contributi ricevuti, i fondi raccolti;
 - d. i redditi derivanti dai beni patrimoniali;
 - e. le quote IRPEF devolute agli Enti del terzo settore.
4. Le entità del patrimonio possono essere utilizzate per coprire disavanzi di gestione ma non possono essere distribuite, nemmeno indirettamente, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo anche in forma indiretta, ai sensi dell'articolo 8 del CTS.

Sono considerati casi di distribuzione indiretta di utili quelli individuati all'articolo 8 comma 3 del CTS.

Art. 14 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, oppure entro centottanta (180) giorni nel caso di particolari esigenze. Il bilancio deve essere redatto in modo chiaro e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, in conformità ai principi di trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono la riunione dell'Assemblea degli associati convocata per la approvazione.
3. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Finché l'Associazione resta priva di personalità giuridica e consegue risorse economiche in un esercizio non superiori a 300.000 euro può redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa. Qualora l'Associazione consegua risorse economiche in un esercizio non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle altre attività svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Il bilancio è redatto secondo i modelli ministeriali di cui al DM 5 marzo 2020.
5. L'Associazione redige il Bilancio sociale solo nei casi previsti dall'articolo 14 del CTS .
6. Dopo l'iscrizione al RUNTS, il bilancio approvato sarà depositato nel Registro entro il termine di novanta (90) giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 48 del CTS.

Art. 15 – Scioglimento e devoluzione

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati riunita in forma straordinaria.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se ad esso iscritta l'Associazione, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del CTS.

Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile.

Art. 17 – Trattamento dei Dati Personali

1. L'Associazione tratta i dati personali degli associati e dei terzi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del Presidente pro tempore, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.18 – Controversie

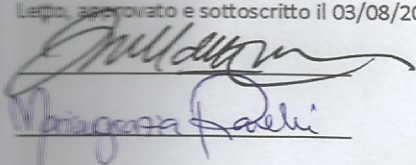
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del presente Statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le

previsioni del D.Lgs. 28/2010, presso un Organismo di Mediazione accreditato, scelto di comune accordo fra le parti contendenti. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

2. In caso di esito negativo della mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza del Foro di Brescia, salvo i casi di competenza inderogabile previsti dalla legge.

Testo dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati del giorno tre agosto 2026, in sostituzione integrale del precedente Statuto.

Leggo, approvato e sottoscritto il 03/08/2026


Mariagrazia Foddi

Registrato a CHIARI
il 04.08.2026
al n. 487 serie 3
esatti € ESENTE


IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Romina Macchia)

